

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2022, n. 1-5675

Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della L. 15 luglio 2022, n.106 recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", artt. 5, 6 e 7. Patrocinio nel giudizio del Prof. Avv. Giandomenico Falcon, dell'Avv. Marialaura Piovano e domiciliazione c/o l'Avv. Andrea Manzi. Spesa presunta di Euro 10.890,31 cap. 135611/22.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visto:

la Legge 15 luglio 2022 n.106 recante "*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 180 del 3.8.2022 e, specificamente:

- l'art. 5 che costituisce l'Osservatorio dello spettacolo, attribuendo a tale organismo funzioni in materia di spettacolo che non si esauriscono nell'esercizio delle competenze statali in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., ma che includono il coordinamento della azione degli osservatori regionali, come risulta non solo dall'art. 5, comma 3, ma anche dalle disposizioni successive, che costruiscono l'Osservatorio nazionale come perno del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e conferiscono all'organo statale poteri di indirizzo e coordinamento;
- l'art. 5, comma 6, che affida la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio a decreti del Ministro della cultura, sentita – oltre alle competenti Commissioni parlamentari – la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 6, comma 1, che, insieme con l'art. 7, comma 1, costruisce il sistema a rete, composto di osservatori dello spettacolo presenti in tutte le Regioni;
- l'art. 6, comma 2, che affida al decreto del Ministro della cultura il compito di definire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale;
- in particolare, l'art. 6, comma 2, lett. c) che affida al decreto ministeriale il compito di definire "*le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale*";
- l'art. 7, comma 1, primo periodo, che affida alle Regioni il compito di "concorrere" alla attuazione dei principi fondamentali;
- l'art. 7, comma 1, secondo periodo, che prevede che le regioni "*a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo; b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo; c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo*" e che ciò operino "sulla base di

criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Considerato che:

- la disciplina di un organismo comune al vertice della rete quale l'Osservatorio dello spettacolo previsto dall'art. 5, i cui compiti includono il coordinamento della azione degli osservatori regionali, come risulta non solo dall'art. 5, comma 3, ma anche dalle disposizioni successive, che costruiscono l'Osservatorio nazionale come perno del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e conferiscono all'organo statale poteri di indirizzo e coordinamento, appare richiedere la partecipazione delle Regioni nella forma dell'intesa e non della semplice audizione prevista dal comma 6;
- l'art. 6, comma 2, lett. c), nella parte in cui affida al decreto del Ministro della cultura, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale, si presta ad essere inteso come attribuzione del potere di disciplinare la composizione e il funzionamento degli osservatori regionali, interferendo con le competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa della Regione e di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”;
- l'art. 7, comma 1, primo periodo, delimita le attribuzioni delle Regioni al solo compito di “concorrere” nella attuazione dei principi fondamentali, là dove l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce ad esse la competenza costituzionale a disciplinare la materia in attuazione di tali principi;
- l'art. 7, comma 1, secondo periodo, vincola l'esercizio della potestà legislativa regionale a criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 7, comma 1, lett. c), vincola le Regioni ad attribuire agli Osservatori regionali le funzioni amministrative di sostegno agli spettacoli dal vivo e a prevedere la partecipazione degli altri enti territoriali, in violazione della autonomia organizzativa della Regione e della competenza regionale ad allocare le funzioni amministrative in materia di spettacolo.

Ritenuto che:

- l'art. 5, comma 6 - nella parte in cui prevede che i decreti relativi alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Osservatorio siano definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, anziché “d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” - sia illegittimo e violi gli art. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., ed il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.;
- l'art. 6, comma 2, lett. c), ove sia inteso nel senso che esso affida al decreto del Ministro della cultura, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il potere di disciplinare, la composizione e il funzionamento degli osservatori regionali, interferisca con le competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa della Regione e di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, violando quindi l'art. 117, commi terzi e quarto, Cost. e, vista la “ridondanza” sulle competenze della Regione in materia, gli artt. 3 e 97 Cost.;

- l'art. 7, comma 1, primo periodo, nella parte in cui delimita le attribuzioni delle Regioni al solo compito di "concorrere" nella attuazione dei principi fondamentali, anziché riconoscere ad esse la competenza costituzionale a disciplinare la materia in attuazione di tali principi, violi l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'art. 7, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui vincola l'esercizio della potestà legislativa regionale a criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;

- l'art. 7, comma 1, lett. c), in quanto vincola le Regioni ad attribuire agli Osservatori regionali le funzioni amministrative di sostegno agli spettacoli dal vivo e a prevedere la partecipazione degli altri enti territoriali, sia in violazione dell'autonomia organizzativa, legislativa ed amministrativa regionale di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., della competenza regionale ad allocare le funzioni amministrative in materia di spettacolo.

Preso atto che:

-la Direzione regionale Cultura e Commercio in data 4.8.2022 ha comunicato all'Avvocatura regionale il parere favorevole per la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale avverso la normativa statale sopraindicata;

-la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna hanno manifestato l'interesse di promuovere anch'esse ricorso in via principale per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della legge 15 luglio 2022, n.106, recante *"Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"*, artt. 5, 6 e 7 ;

-la Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso l'intenzione di avvalersi del patrocinio del Prof. Avv. Giandomenico Falcon del Foro di Padova, in considerazione delle precedenti esperienze positive per incarichi assegnati a quest'ultimo, ed ha richiesto a tale studio un preventivo sia individuale sia variabile a seconda del numero delle regioni avrebbero potuto interessate, preventivo che è stato trasmesso all'Avvocatura regionale il 12.9.2022 (agli atti di quest'ultima);

-con nota del 13.9.2022 l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Direzione della Cultura e Commercio il preventivo dello studio Legale Falcon, comunicando il parere di congruità dei compensi ivi indicati rispetto al Tariffario Nazionale Forense e comunque la convenienza economica nel caso di avvalimento di un unico avvocato;

-la Vice Direzione della Cultura e Commercio, con email 16.9.2022 ha condiviso con l'Avvocatura regionale *"la scelta di ricorrere congiuntamente fra i cinque Enti a un unico studio legale, sia per evidenti motivi di economicità e di economia di scale, sia per l'elevata competenza del Prof. Avv. Falcon in materia di contenziosi fra Stato e Regioni, così come risultante da precedenti esperienze di incarichi assegnati da alcune delle Regioni ricorrenti"*;

-in occasione di una riunione da remoto tenutasi il 16.9.22 alla presenza del Prof. Avv. Falcon e delle Avvocature Regionali interessate, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna hanno manifestato l'interesse di avvalersi del suddetto professionista il quale, nella stessa sede, ha richiamato il preventivo di spesa sopra richiamato ed ha precisato la necessità di un avvocato del Foro di Roma quale domiciliatario comunicando, su richiesta, che il proprio studio collabora stabilmente con l'Avv. Andrea Manzi del Foro di Roma;

-l'Avvocatura regionale in pari data ha richiesto allo Studio Legale Falcon il preventivo riferito specificamente alla Regione Piemonte, unitamente a quello per la domiciliazione c/o l'Avv. Andrea Manzi;

-in data 19.9.2022 è stato trasmesso all'Avvocatura regionale il preventivo dell'Avv. Andrea Manzi per la domiciliazione del ricorso in oggetto, ammontante a complessivi € 1.605,03 (incluse spese generali ex art.13 per il 15%, Cassa Avvocati per il 4% ed IVA per il 22%) (**all. 1**), il quale viene ritenuto dall'Avvocatura regionale congruo e conforme al Tariffario Nazionale Forense di cui al D.M. n.5 del 2014 e s.m.i. *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*;

-in data 21.9.2022 il Prof. Avv. Giandomenico Falcon ha trasmesso il proprio preventivo (**all. 2**), ammontante a complessivi € 9.285,28 (incluse spese generali ex art.13 per il 15%, Cassa Avvocati) nel caso *“...come ipotizzato, l'impugnazione fosse promossa, oltre che dalla Regione Piemonte, da altre quattro Regioni ”*, preventivo che l'Avvocatura regionale ritiene congruo e conforme al Tariffario Nazionale Forense di cui al D.M. n.5 del 2014 e s.m.i. *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*. Tale preventivo contiene la precisazione che, nel caso in cui vi fossero meno Regioni rispetto a quelle aventi manifestato il loro interesse, la somma dovrà essere matematicamente ricalcolata in base al criterio utilizzato, ovvero quello previsto dall'art.4 d.m. n.55 del 2014 che prevede un aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, rispetto alla tariffa base stabilita per una singola Regione.

Ravvisato l'interesse della Regione Piemonte a promuovere ricorso in via principale parziale avanti la Corte Costituzionale avverso la legge 15 luglio 2022, n.106, recante *"Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*, artt. 5, 6 e 7, per violazione dei predetti parametri costituzionali, nonché del principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.), del principio di legalità (art. 97, secondo comma, Cost.), del principio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e dei principi generali in materia di rapporti tra autonomia legislativa regionale e fonti secondarie statali, sanciti anche dall'art. 117, sesto comma, Cost. che limita il potere regolamentare dello Stato alle materie di sua competenza esclusiva.

Ritenuto opportuno - considerati: • la complessità della materia (trattandosi di un ricorso in via principale alla Corte Costituzionale che richiede una elevata specializzazione che si riscontra nel curriculum del Prof. Avv. Falcon, noto avvocato costituzionalista con pluriennale esperienza in materia di contenziosi fra Stato e Regioni), • i ridotti tempi per la predisposizione del ricorso in oggetto (la procedura non è soggetta alla sospensione dei termini feriali); • l'avvalimento comune di uno stesso studio legale esterno da parte di cinque regioni assicura l'omogeneità dei motivi di ricorso ed un trattamento economico agevolato; • quanto alla domiciliazione presso uno studio legale di Roma, essa sarebbe stata comunque necessaria anche nel caso di un esclusivo incarico interno all'Avvocatura regionale; • con un unico domiciliatario per i cinque ricorsi delle Regioni interessate vengono ottimizzate le attività dello studio legale Falcon - provvedere all'impugnativa parziale della legge n. 106 del 15 luglio 2022 nei termini sopra specificati, avvalendosi del patrocinio unito e disgiunto, del Prof. Avv. Giandomenico Falcon con studio a Padova in Via San Gregorio Bardarigo n.4 (P.IVA 01910310281; -omissis- Cod. Benef. 328712) e dell'avv. Marialaura Piovano, professionista legale responsabile del Settore Avvocatura della Regione Piemonte, con elezione di domicilio fisico presso l'Avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati sito in Roma, Via Alberico II n.33 (C.F. e P.IVA 11220251000; Cod. Benef. 244880).

Preso atto della disponibilità del professionista Prof. Avv. Giandomenico Falcon ad accettare l'incarico, dichiarando l'assenza di conflitti d'interesse con l'Ente nonché, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, l'autorizzazione dell'Ente al trattamento dei dati personali al solo fine dell'espletamento del presente incarico professionale, per un compenso presunto complessivo di Euro 9.285,28 (comprensivo di oneri fiscali e spese), come da preventivo sopra indicato (all. 2), con la precisazione (espressa nel preventivo stesso) che detto compenso è determinato nel caso *"...come ipotizzato, l'impugnazione fosse promossa, oltre che dalla Regione Piemonte, da altre quattro Regioni"*.

Preso atto della disponibilità del domiciliatario Avv. Andrea Manzi ad accettare l'incarico per un compenso presunto di € 1.605,03 comprensivo di oneri fiscali e spese, dichiarando l'assenza di conflitti d'interesse con l'Ente nonché, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, l'autorizzazione dell'Ente al trattamento dei dati personali al solo fine dell'espletamento del presente incarico professionale.

I compensi presunti, rispettivamente di Euro 9.285,28 a favore del Prof. Avv. Giandomenico Falcon e di Euro 1.605,03 a favore dell'Avv. Andrea Manzi, spese generali e oneri fiscali inclusi, trovano copertura come segue:

Capitolo 135611, annualità 2022

Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale)

COFOG: 01.3 Servizi generali

Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte

Missione: 01 Programma: 11;

visto l'art. 17, 3° c., lettera k) della L.R. 23/2008;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l) L.R. 23/2008 in relazione all'art. all'art. 56 lett. e) dello Statuto;

vista la L. n. 241 del 7.8.1990 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e la L.R. n. 14 del 14.10.2014 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*;

vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008 *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*;

vista la L.R. n. 7 dell'11.4.2001 *"Ordinamento contabile della Regione Piemonte"*;

visto il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

vista la L. n. 190 del 6.11.2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14.2.2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29.4.2022 “*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte*”;

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 “*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001, n. 18R*” (DPGR 16.7.2021 n. 9/R). Regolamento regionale recante: “*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001, n. 18/R.*”;

vista la L.R. n. 5 del 29.4.2022 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)*”;

vista la L.R. n. 6 del 29.4.2022 “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*”;

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4.5.2022 “*Legge regionale 29.4.2022 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*”;

vista la L.R. n. 13 del 2.8.2022 “*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024*” (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30);

vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3.8.2022 “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024”. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/6/2021.

Considerata l’urgenza di provvedere vista la imminente scadenza del termine per la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della legge 15 luglio 2022, n.106, recante “*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*”, artt. 5, 6 e 7.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre il ricorso alla Corte Costituzionale di cui in premessa per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della L. 15 luglio 2022, n. 106 recante “*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*”, artt. 5, 6 e 7, ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente, mediante la rappresentanza e difesa, unitamente e disgiuntamente, del Prof. Avv. Giandomenico Falcon e dell’ Avv. Marialaura Piovano dell’Avvocatura regionale, eleggendo domicilio fisico in Roma, presso lo Studio dell’Avv. Andrea Manzi in Roma, Via Alberico II n.33.

La spesa presunta complessiva di Euro 10.890,31 - spese generali e oneri fiscali inclusi – è impegnata sul cap. 135611 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, di cui Euro 9.285,28 afferente all’incarico al Prof. Avv. Giandomenico Falcon (imp. n. 2022/12719), ed Euro 1.605,03 al domiciliatario Avv. Andrea Manzi, (imp. n. 2022/12720), e sarà liquidata con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcelle redatte sulla base dell’attività svolta in corso di causa in coerenza con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 37/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

STUDIO LEGALE FALCON

PROF. AVV. GIANDOMENICO FALCON
EMERITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
NELLA FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO

AVV. CHRISTIAN FERRAZZI

AVV. MARCO FALCON

Spettabile
REGIONE PIEMONTE
Gent.ma Sig.ra
Avv. Marialaura Piovano
Responsabile dell'Avvocatura
Corso Regina Margherita n, 174
10152 - TORINO

Codice fiscale: 80087670016

Preventivo per onorari e spese per la difesa della Regione Piemonte nel promovendo giudizio di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 6 e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"

Gentile avvocatessa Piovano,

come da richiesta trasmetto il preventivo per il giudizio in oggetto, relativo all'impugnazione da parte di Regione Piemonte, in ipotesi insieme con altre Regioni.

Partirei dai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, utilizzando i *valori medi* previsti per lo scaglione relativo alle cause di *valore indeterminabile di complessità alta* come da tabella:

Onorari	
Fase studio della controversia, valore medio	5.130,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio	2.767,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio	2.970,00
Fase decisionale, valore medio	3.440,00
Totale onorari	14.307,00
Spese	
Generali 15%	2.146,05
Trasferta (1 udienza)	500,00
Totale spese	2.646,05
Totale onorari e spese	16.953,05
Contrib. Prev. int. Cassa di previdenza forense (art. 11 l. 576/1980; art. 16 d.l. 41/1995): 4%	678,12
Imponibile IVA	17.631,17

IVA 22%	3.878,86
TOTALE LORDO	<u>21.510,03</u>
Ritenuta d'acconto 20%	3.390,61
TOTALE NETTO	<u>18.119,42</u>

Tale indicazione varrebbe per l'impugnazione da parte di una singola Regione.

Ove vi siano più parti in posizione parallela, assistite nello stesso giudizio dal medesimo difensore, l'art. 4 d.m. n. 55 del 2014 prevede, come è noto, un aumento del 30% per ogni parte oltre la prima.

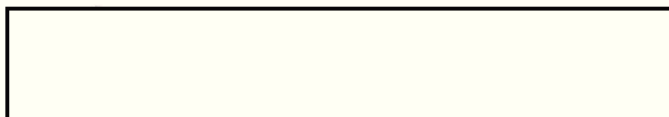
Se dunque, come ipotizzato, l'impugnazione fosse promossa, oltre che dalla Regione Piemonte, da altre quattro Regioni, ho ritenuto di poter quantificare gli onorari complessivi in euro € 31.475,40 per onorari, da ripartire tra tutti i cinque ricorrenti, ai quali andranno aggiunti spese generali al 15%, IVA e CPA, e la rifusione delle spese di trasferta.

Nel caso indicato (cinque ricorrenti) il preventivo per ciascuna Regione ricorrente vedrebbe un valore finale, in termini di onorari, di euro **5245.90**, sempre oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA, e alla quota delle spese di trasferta

Resta inteso che il preventivo definitivo terrà conto del numero effettivo delle ricorrenti, secondo il criterio indicato.

Cordiali saluti,

Prof. avv. Giandomenico Falcon



Padova, 19 settembre 2022



STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI

CORTE COSTITUZIONALE

REGIONE PIEMONTE

contro

P.C.M.

PREVENTIVO

(presupponendo lo sviluppo ordinario dell'incarico come descritto)

oggetto: incostituzionalità L. 106/2022

	<i>Spese</i>	<i>Onorari</i>
Studio della controversia		800,00
Fase decisionale		300,00
Totale		1.100,00

RIEPILOGO

SPESE

ONORARI 1.100,00

SPESE GENERALI 15% 165,00

TOTALE IMPONIBILE 1.265,00

CPA 4% 50,60

IVA 22% 289,43

TOTALE 1.605,03

A detrarre R.A. 20% 253,00

TOTALE RESIDUO 1.352,03

oltre alle spese vive da quantificare se sostenute

Roma, 19 settembre 2022

Andrea Manzi
2022.09.19 18:47:03
Avv. Andrea Manzi
CN=Andrea Manzi
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46-20131492412726

polizza professionale AIG IADF000480 massima € 1.500.000